

V. Illere

Verbale di Accordo Istituzionale per la prima concessione e la proroga degli Ammortizzatori Sociali in deroga per l'anno 2015

- vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, che all'art. 2, commi 64, 65 e 66, prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di crisi;

- visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 agosto 2014 n. 83473, allegato al presente accordo, inerente disciplina e criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente ex art. 4, comma 2, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, con il quale sono stati ridefiniti gli ambiti di applicazione, le tipologie dei datori di lavoro, i requisiti soggettivi e la durata dei trattamenti e delle indennità:

- vista la circolare n. 19/2014 e la successiva nota esplicativa n. 40/0005425 del 24.11.2014 con la quale il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione ha fornito chiarimenti finalizzati all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto di cui sopra;

- ravvisata la necessità di procedere alla stipula dell'Accordo quadro regionale che disciplini l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nella regione Sardegna per l'anno 2015:

preso atto che la Regione Sardegna sta già realizzando una fase sperimentale di interventi di flexicurity rivolti in prima battuta ai soggetti già fuoriusciti nel corso del 2014 od in fuoriuscita dal bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, a seguito dell'introduzione dei più severi requisiti posti dal D.I. di cui sopra, con l'obiettivo di accrescere l'occupabilità di tali soggetti e di favorirne un più rapido reinserimento nel mondo del lavoro;

che anche al fine di stimolare la ripresa del sistema economico regionale, gli altri soggetti stipulanti il presente accordo assumono a loro volta l'impegno, per quanto di rispettiva competenza, di attivare articolate e sinergiche misure di politica attiva del lavoro, agevolando il reimpiego dei lavoratori in fuoriuscita dal regime degli ammortizzatori sociali

4

H

R



So so

more &

Tall the



si concorda quanto segue:

viene integralmente recepito il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 agosto 2014 n. 83473, inerente disciplina e criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente ex art. 4, comma 2, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, con il quale sono stati ridefiniti gli ambiti di applicazione, le tipologie dei datori di lavoro, i requisiti soggettivi e la durata dei trattamenti e delle indennità, che di seguito brevemente si riepiloga:

Art. 1 CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- 1) potranno richiedere il trattamento solo le imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 c.c. appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a. imprese di qualsiasi settore non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ed alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41 della Legge n. 92/2012 in relazione alle unità produttive ubicate in Sardegna;
 - b. imprese di qualsiasi settore soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ed alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41 della Legge n. 92/2012 in relazione alle unità produttive ubicate in Sardegna. Tali imprese dovranno utilizzare prioritariamente gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria. Il superamento dei limiti temporali previsti dalla legge n. 164/75 e dalla legge n. 223/91 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

2) Il trattamento può essere richiesto per le seguenti causali di intervento:

- a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore od ai lavoratori;
- b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi aziendali;
- d. ristrutturazione o riorganizzazione;
- 3) In nessun caso il trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa.
- 4) Il trattamento può essere concesso o prorogato a lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, in

of Sue

De Machie

H L

2

M

H

S.



possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della cigs in deroga, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto.

- 5) L'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (es. permessi, banca ore), ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
- 6) In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento può essere concesso per un periodo non superiore a cinque mesi nell'arco dell'anno 2015. Nel computo si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga anche afferenti a diversi provvedimenti.
- 7) Le istanze inerenti la prima concessione e la proroga della cig in deroga dovranno essere inoltrate alla Regione mediante il sistema telematico nell'apposito sito dedicato del SIL Sardegna, ed all'INPS mediante le consuete modalità on line.
- 8) L'impresa presenta l'istanza corredata dall'accordo sindacale, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
- 9) Le sospensioni o le riduzioni dell'orario di lavoro non possono precedere la sottoscrizione dell'accordo sindacale.
- 10) In caso di presentazione tardiva, il trattamento di cig in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
- 11) In sede di prima applicazione, non essendo possibile rispettare i termini di cui all'art. 2, comma 7 del D.I. 83473 in considerazione della data di sottoscrizione del presente Accordo, le istanze con decorrenza dal 1 gennaio 2015 alla data odierna dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di apertura del sistema telematico, che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul portale Sardegnalavoro. Le predette istanze verranno accolte previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.
- 12) Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, la Regione comunica all'INPS, con le modalità definite dall'Istituto, gli accordi stipulati presso la propria sede nel rispetto dei termini di cui sopra;
- 13) Le imprese devono presentare mensilmente all'INPS i modelli SR41 entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento;

It madue of

[G]

the state of the s

R



Art. 2 MOBILITA' IN DEROGA:

- 1) Può essere concessa ai lavoratori licenziati o dimessi per giusta causa disoccupati ai sensi del D. Lgs. N. 181/2000 in possesso dei requisiti di anzianità aziendale di cui all'art. 16, comma 1 della L. n.223/91 nei confronti dei quali non sussistano, anche
- 2) I beneficiari non devono avere maturato i requisiti previsti dalla vecchia e dalla nuova normativa in materia pensionistica né essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'assegno sociale

solo in linea teorica, le condizioni per l'accesso ad altra prestazione a sostegno del

-3) I lavoratori devono provenire da imprese ex artt. 2082 e 2083 c.c..

reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro.

- 4) La mobilità in deroga <u>non</u> può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori, il trattamento può essere concesso per non più di otto mesi, non ulteriormente prorogabili. Il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
- 5) I lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all'INPS ed alla Regione mediante i relativi sistemi telematici, entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In sede di prima applicazione opera la medesima tempistica prevista dall'art.1, punto 11.

Art.3

I trattamenti di cig, che saranno erogati esclusivamente a pagamento diretto da parte dell'INPS, e di mobilità verranno autorizzati in rigoroso ordine cronologico, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le istanze irregolari od incomplete perdono la priorità acquisita e vengono istruite al momento della regolarizzazione. L'INPS provvederà ai pagamenti a fronte delle relative autorizzazioni presenti nella Banca dati percettori.

W Show

St Market Gr

4



Art. 4

I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo sono soggetti agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di partecipazione a percorsi di politiche attive del lavoro

Art. 5

Italia Lavoro S.p.A., attraverso IN.SAR S.p.A., attuerà il monitoraggio dei lavoratori e della spesa sulla base delle liste dei beneficiari dei trattamenti erogati dall'INPS e sulla base della banca dati del SIL Sardegna per le istanze di accesso ai benefici e per le concessioni effettuate dalla Regione e curerà il supporto tecnico per l'attuazione dei piani di gestione. In particolare assisterà la Regione rispetto alle verifiche sul "tiraggio".

Art. 6

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia al D.I. 1 agosto 2014 ed alle direttive ministeriali in materia.

Art.7

In considerazione della estrema incertezza in ordine sia all'ammontare delle risorse finanziarie che verranno assegnate dallo Stato sia al numero delle istanze che potranno pervenire sia per la CIGS che per la mobilità in deroga, le parti firmatarie del presente Accordo si rincontreranno entro il 30 marzo 2015 per definire compiutamente i criteri per l'erogazione degli ammortizzatori.

Art.8

Il presente accordo sarà integralmente pubblicato nel sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e nel portale del Sistema Informativo del lavoro www.sardegnalavoro.it e per estratto sul B.U.R.A.S.. Della sottoscrizione del presente accordo sarà, inoltre, data informazione attraverso la pubblicazione di specifico avviso sui quotidiani regionali.

Art.9

Il presente accordo sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 23 gennaio 2015

St / M

1

Lend of 51

At 20





(m)



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÂNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Assessore regionale del lavoro
Provincia di Cagliari
Provincia di Carbonia-Iglesias
Provincia di Nuoro
Provincia dell'Ogliastra
Provincia di Olbia-Tempio
Provincia di Oristano
Provincia di Sassari Roman Ulum
Provincia di Villacidro-Sanluri Maccieno Colice
Direzione regionale dell'INPS
CGIL Mile lang Sha Com
CISL Priem Pytola Will
UIL Cari de
UGL lide of supply land
CONFSAL Clubble The Transfer of the Confsal
ITALIA LAVORO S.p.A. Holan Togojiu
Confindustria Sardegna
CONFAPI Sardegna Silvaura Mauri Ha
≠



Lega regionale delle Cooperative e Mutue

Confcooperative Unione regionale

A.G.C.I. regionale

Unci regionale

C.N.A. regionale

Confartigianato regionale

C.A.S.A. regionale

C.L.A.A.I. regionale Suncle Confesercenti regionale Alas Ja

Confcommercio regionale

Confagricoltura regionale

Coldiretti regionale

CIA

Unione Coltivatori Italiani

COPAGRI Confederazione produttori agricoli

Confprofessioni Sardegna

Consulta regionale dei Consulenti del lavoro